



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

ASSESTAMENTO GENERALE

www.ancrel.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

REVISORE UNICO

Verbale N. 7 del 19/07/2025

COMUNE DI POZZOMAGGIORE

PROVINCIA DI SASSARI

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2025/2027

PREMESSA

In data 31/12/2024 con delibera n. 35 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 (cfr parere n. 15 del 31/12/2024).

In data 30/04/2025 con deliberazione n. 5 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2024 (cfr parere n. 3 del 29/04/2025), determinando un risultato di amministrazione di euro 852.892,64 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 (A):				852.892,64
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 ⁽⁴⁾				112.110,02
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				-
Fondo anticipazioni liquidità				-
Fondo perdite società partecipate				-
Fondo contenzioso				-
Altri accantonamenti				3.802,75
Totale parte accantonata (B)				115.912,77
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				144.999,86
Vincoli derivanti da trasferimenti				310.502,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				-
Altri vincoli				-
Totale parte vincolata (C)				455.502,05
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				27.750,82
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				253.727,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2025-2027

www.ancrel.it

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2025¹, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 9 del 27/06/2025.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 24.06.2025 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175, c. 4 del D.lgs. n. 267/2000.", e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale;
- deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 21.02.2025 ratificata con deliberazione di Consiglio comunale (cfr parere n. 5 del 19/07/2025);
- deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 24.06.2025 ratificata con deliberazione di Consiglio comunale (cfr parere n. 6 del 19/07/2025).

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Con nota del prot. n. 4993 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai (Dirigenti) ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2024 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

¹ Il Decreto-legge PA (DL 25/2025) convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69 all'art. 10 ter ha spostato il termine per l'approvazione delle tariffe TARI dal 30 aprile 2025 al **30 giugno 2025**.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione *ha verificato* che l'importo del fondo di riserva di cassa ancora disponibile è pari ad euro 11.057,20

L'Organo di Revisione *ha verificato* che l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione è pari a € €. 112.110,02.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione di euro 148.000,00, come meglio indicato di seguito.

L'Organo di revisione in merito all'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti e libero ricorda che lo stesso non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (anticipazione di tesoreria e/o utilizzo di entrate vincolate), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del Tuel.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, di seguito riepilogate,

BILANCIO 2025

Entrate

maggiori previsioni di entrate di parte corrente per	€	81.012,50	
minori previsioni di entrate di parte corrente per	€	<u>0,00</u>	
Differenza per maggiori previsioni di entrate di parte corrente			€ 81.012,50
maggiori previsioni di entrate in conto capitale per	€	113.804,00	
minori previsioni di entrate in conto capitale per	€	<u>0,00</u>	
Differenza per maggiori previsioni di entrate in conto capitale			€ <u>113.804,00</u>
Totale entrate			€ 194.816,50
Avanzo di amministrazione applicato			€ <u>148.000,00</u>
Totale generale entrate			€ <u><u>342.816,50</u></u>

Spese

maggiori previsioni di spese di parte corrente per	€	89.012,50	
minori previsioni di spese di parte corrente per	€	<u></u>	
Differenza per maggiori previsioni di spese di parte corrente			€ 89.012,50
maggiori previsioni di spese in conto capitale	€	253.804,00	
minori previsioni di spese in conto capitale per	€	<u>0,00</u>	
Differenza per maggiori previsioni di spese in conto capitale			€ <u>253.804,00</u>
Totale spese			€ <u><u>342.816,50</u></u>

DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI 2025:

Maggiori previsioni di entrate di parte corrente algebricamente determinate per	€	81.012,50	
Maggiori previsioni di spese di parte corrente algebricamente determinate per	€	<u>89.012,50</u>	
Differenza per maggiori previsioni di spese di parte corrente			€ -8.000,00
Maggiori previsioni di entrate in conto capitale algebricamente determinate per	€	113.804,00	
Maggiori previsioni di spese in conto capitale algebricamente determinate per	€	<u>253.804,00</u>	
Differenza maggiori spese in conto capitale			€ <u>-140.000,00</u>
Spese finanziate con applicazione dell'Avanzo di amministrazione 2024			€ <u><u>148.000,00</u></u>

Preso atto che in data 31/03/2025 con delibera di Giunta n. 22 è stato approvato il PIAO contenente il piano triennale del fabbisogno del personale ed il piano della performance, rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento *non riguardano* incrementi di spesa del personale.

Infine, l'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027;

- che l'impostazione del bilancio 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo 1

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 19/07/2025

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Francesca Scanu